



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

Codice di autoregolamentazione¹

Articolo 1

Definizioni

1. Nel testo che segue:

- a) per “Garante”, si intende l’organo collegiale del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale², previsto dalla legge istitutiva. Il Garante, composto dal Presidente e da due Membri, è stato designato dallo Stato italiano, con lettera diplomatica 25 aprile 2014 della Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni unite, quale Npm ai sensi del Protocollo Onu, con tutti i poteri e le prerogative che quest’ultimo prevede per tali Meccanismi. Tale designazione è stata inserita in norma primaria con decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 173. Il Garante è stato altresì individuato dallo Stato italiano, con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015 (DPE0002621P-4.22.23), quale Organismo nazionale di monitoraggio delle procedure di rimpatrio forzato ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della Direttiva 2008/115/CE;
- b) per “Ufficio”, si intende l’Ufficio del Garante cioè l’organo tecnico che lo assiste;
- c) per “componenti”, si intendono i componenti dell’Ufficio;
- d) per “Protocollo Onu”, si intende il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla Legge 9 novembre 2012, n. 195;
- e) per “legge istitutiva”, si intende l’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 come modificata dall’articolo 1 comma 317 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dall’articolo 1 comma 476 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, dall’articolo 3 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018 n. 132 e dal decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020 n. 173;
- f) per “Regolamento”, si intende il Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell’Ufficio posto alle dipendenze del Garante, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019, n. 89;

¹ Il precedente Codice è stato approvato dal Garante con delibera 31 maggio 2016, aggiornato con delibere del 6 dicembre 2017, del 29 agosto 2019 e dell’8 gennaio 2021. Con delibera 30 marzo 2021 è stato adottato il presente nuovo Codice.

² Il nome del Garante è stato modificato dal decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 173.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

- g) per “Direttiva 2008/115/CE”, si intende la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, n. 115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- h) per “Cedu”, si intende la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali adottata dal Consiglio d’Europa e firmata a Roma il 4 novembre 1950;
- i) per “Sottocomitato Onu” si intende il Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti costituito - ai sensi del Protocollo Onu - in seno al “Comitato contro la tortura” istituito dall’articolo 17 della Convenzione Onu del 10 dicembre 1984, ratificata dall’Italia con legge 3 novembre 1988 n. 498, in vigore dall’11 febbraio 1989;
- j) per “Cpr” si intendono i Centri di permanenza per i rimpatri, ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13 convertito con modificazioni in legge 13 aprile 2017, n. 46;
- k) per “Codice”, si intende il presente Codice di Autoregolamentazione;
- l) per “Codice etico” si intende il Codice etico del Garante;
- m) per “Npm” si intende il National Preventive Mechanism ai sensi del Protocollo Onu;
- n) per “Crpd” si intende la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18;
- o) per “Ordinamento penitenziario” si intende la legge 26 Luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, recante norme di ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Articolo 2

Funzioni del Garante

1. Il Garante, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge istitutiva e dal Regolamento e in conformità ai principi e alle disposizioni di cui alla parte I, articoli 3 e 4 e alla parte IV, articoli da 17 a 23, del Protocollo Onu:
 - a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si attiene l’attività dell’Ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare verificandone periodicamente i risultati;
 - b) adotta il Codice, recante l’indicazione dei propri compiti, delle attività dell’Ufficio e la disciplina del suo funzionamento nonché i principi guida dell’azione di tutti coloro che in esso operano e di quella dei soggetti che, a qualsiasi titolo, con esso collaborano;
 - c) esamina con regolarità la situazione delle persone private della libertà che si trovano in qualsiasi luogo, anche mobile, di cui all’articolo 4 del Protocollo Onu, esercitando i poteri di cui al medesimo Protocollo;
 - d) si adopera fattivamente per migliorare le condizioni di privazione della libertà personale sia essa *de iure* che *de facto* e il trattamento delle persone a esse soggette e per prevenire la tortura



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

e gli altri trattamenti o pene crudeli inumani o degradanti, promuovendo e favorendo i rapporti di collaborazione con i Garanti territoriali e con altre figure istituzionali, comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie del Garante nonché con attori sociali che operano in tale ambito;

e) propone, se necessario, il rafforzamento della propria azione preventiva attraverso misure di protezione alla cui definizione perviene anche con scambi di informazioni e reciproca collaborazione con il Sottocomitato Onu e gli altri Npm;

f) stabilisce una continuità di interlocuzione con gli Organi dello Stato che possono avere competenza nella materia della propria azione preventiva.

Articolo 3

Compiti del Garante

1. Il Garante espleta liberamente il proprio mandato a tutela dei diritti delle persone che in qualsiasi forma e anche in assenza di un provvedimento formale siano private della libertà personale da parte dell’Autorità pubblica o in conseguenza di sue decisioni od omissioni.

2. In modo del tutto indipendente e senza alcuna interferenza, il Garante visita i luoghi di cui all’articolo 4 del Protocollo Onu; svolge colloqui visivi riservati con le persone in essi ospitate, senza testimoni, nonché con ogni altra persona che possa fornire elementi utili all’esercizio della propria funzione preventiva; prende visione di ogni documento ritenuto necessario, inclusi, previo parere anche verbale dell’interessato, quelli di carattere medico. In particolare, visita:

a) gli istituti penitenziari, accedendo a qualsiasi sezione, a qualsiasi luogo interno ed esterno nell’area perimetrale dell’istituto; le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems); le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche o private ove si trovino persone sottoposte a misure alternative al carcere o alla misura cautelare degli arresti domiciliari; gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria; ogni altra struttura anche mobile, destinata ad accogliere persone sottoposte a misure penali privative della libertà;

b) le camere di sicurezza delle Forze di polizia di qualunque appartenenza, accedendo a qualsiasi locale adibito alle esigenze restrittive;

c) i Cpr, i luoghi in cui lo straniero può essere trattenuto a qualunque titolo, inclusi strutture e locali idonei, i cosiddetti *hotspot* e comunque ogni altro locale di cui all’articolo 6 comma 3-*bis* primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e quelli delle zone di transito e di frontiera adibiti alla permanenza, quantunque di limitato arco temporale, di persone private della libertà;

d) i servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc), e le strutture cliniche e ospedaliere nelle quali sia possibile implementare ordinanze sindacali di interventi sanitari obbligatori;



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

e) le strutture residenziali per persone anziane o con disabilità, per adulti o minori, anche in adempimento degli obblighi derivanti dalla Crpd, ratificata dall'Italia, al fine di prevenire situazioni nelle quali i limiti alla autodeterminazione delle persone ospitate determinino *de facto* una privazione della libertà personale;

f) qualsiasi luogo che, per una contingente emergenza, accoglie persone che non siano autorizzate ad allontanarsene;

3. L'esercizio di tali poteri è finalizzato a:

a) vigilare affinché l'esecuzione della custodia delle persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare o ad altre forme di limitazione della libertà personale, l'esecuzione di provvedimenti amministrativi o di natura sanitaria incidenti sulla libertà delle persone destinatarie e comunque ogni forma di privazione della libertà personale non siano arbitrarie e avvengano in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali sulla promozione e la protezione dei diritti delle persone e della loro dignità ratificate dall'Italia, dalle leggi vigenti;

b) vigilare sulla coerenza degli atti regolatori rispetto ai principi di cui al punto a), formulando raccomandazioni alle Autorità nei casi di mancata coerenza con essi o di una loro implementazione che contraddica tale coerenza;

c) formulare pareri sulla legislazione di natura primaria e secondaria vigente o in fase di elaborazione e approvazione che incida sulla libertà personale, fondandoli sugli esiti della propria attività di osservazione e sui principi e sugli *standard* nazionali e internazionali in materia di diritti umani;

d) formulare rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle amministrazioni responsabili, che hanno l'obbligo di entrare in dialogo con il Garante sulle misure da adottare, relativamente alle criticità riscontrate nelle strutture visitate, o a seguito di segnalazioni, istanze o reclami ricevuti.

4. Richiede alle Amministrazioni responsabili le informazioni e i documenti ritenuti necessari per l'espletamento dei propri compiti. Nel caso l'Amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa le autorità competenti perché intervengano disponendo la consegna della documentazione richiesta e nei casi relativi alle strutture di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, informa altresì l'Autorità giudiziaria competente alla quale può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione.

5. Nei casi in cui ricorrano le circostanze di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo e all'articolo 5, comma 1, lettera e), interviene nei procedimenti come persona offesa, con i diritti e le facoltà stabiliti dall'articolo 90 c.p.p. e valuta nei singoli casi la propria costituzione come parte civile nel processo.

6. Nell'esercizio dei propri poteri relativamente al comma 2 lettere c), d) ed e) del presente articolo, quando particolari circostanze lo richiedano, il Garante può delegare un Garante



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

territoriale a esercitare la propria funzione relativamente all'ambito territoriale di pertinenza, per un periodo di sei mesi, prorogabili.

7. Monitora le modalità di rimpatrio forzato e allontanamento dal territorio nazionale di persone irregolarmente presenti di cui alla Direttiva 2008/115/CE, articolo 8, comma 6. Con delibera presidenziale l'attività di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato può essere svolta, oltre che dai componenti, anche da soggetti appartenenti alla rete nazionale di monitoraggio.

8. Ove accerti violazioni dei diritti e dei corrispondenti obblighi a carico delle amministrazioni responsabili, formula rilievi e raccomandazioni al fine di migliorare il trattamento e la situazione delle persone coinvolte e di prevenire fenomeni di tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, proponendo, se necessario, il rafforzamento o la modifica delle misure di protezione vigenti.

9. Redige Rapporti relativi alle visite effettuate che vengono trasmessi alle Amministrazioni e, resi pubblici, senza indicazioni dei nomi delle persone coinvolte, soltanto al termine di un periodo di "embargo" durante il quale le amministrazioni sono chiamate a formulare le loro osservazioni, che sono pubblicate unitamente al Rapporto. I Rapporti sono inviati, qualora il Garante ne avverta l'opportunità, anche agli Organi sovranazionali che sovrintendono agli adempimenti di cui alle attività del Garante.

10. Promuove o partecipa a iniziative di formazione rivolte a settori sensibili alle tematiche oggetto della propria azione, a istituzioni scolastiche o universitarie, nonché, attraverso accordi, intese o protocolli, alle Amministrazioni di riferimento della propria azione, impiegando in tali attività i componenti.

Articolo 4

Doveri del Garante

1. Il Garante adempie ai propri compiti di cui all'articolo 3 con indipendenza, imparzialità e professionalità, rispettando i principi guida di cui all'articolo 5. A tal fine sviluppa progetti di autoaggiornamento nell'ottica di una formazione continua.

2. Il Garante stabilisce un dialogo cooperativo con tutte le Autorità interessate al fine di trovare soluzioni condivise per superare le criticità rilevate nel corso delle sue attività di visita delle strutture e di vigilanza sui diritti delle persone in esse ospitate e di tutti coloro che in esse operano.

Ove nel corso di una visita o di un monitoraggio di rimpatrio forzato ritenga che la situazione in atto possa costituire una violazione dell'articolo 3 della Cedu, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, o delle tutele che la Costituzione stabilisce per la dignità e la intangibilità della persona, il Garante informa tempestivamente l'Autorità competente perché



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

provveda senza indugio a interrompere la violazione in atto, dandone contestuale comunicazione all'Autorità giudiziaria per gli interventi di competenza.

3. Il Garante redige la Relazione annuale sull'attività svolta, contenente l'illustrazione degli obiettivi e l'analisi dei risultati. La Relazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, anche nella veste di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte Costituzionale, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Difesa, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell'Interno e al Ministro della Salute. La Relazione è pubblicata sul sito internet del Garante.

4. Il Garante definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in base ai quali il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (Rpct) propone il Piano triennale di prevenzione della corruzione (Ptpc). Il Garante adotta il Ptpc e provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni della legge 190/2012, come modificata dal DPR 97/2016, e dalle determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, inclusi quelli per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, con particolare attenzione a chi opera in ambiti ove è alto il rischio di corruzione.

Articolo 5
Principi guida

1. Il Garante, l'Ufficio e tutti i soggetti che a qualsiasi titolo collaborino con il Garante nelle attività istituzionali si attengono ai seguenti principi guida:

- a) assoluta indipendenza dei comportamenti nel rispetto dei principi del Protocollo Onu, in particolare dell'articolo 18, e delle norme del Codice etico;
- b) protezione delle informazioni riservatamente raccolte dal Garante. In particolare nessun dato personale può esser reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato;
- c) mantenimento dei dati e delle informazioni raccolti in piena aderenza alle norme che regolano la privacy di dati e informazioni;
- d) segretezza sulla documentazione e sui contenuti dell'attività istruttoria acquisiti nel corso delle visite istituzionali e nello svolgimento degli altri compiti del Garante;
- d) riservatezza sugli esiti delle visite di cui all'articolo 3, fino alla loro pubblicazione sul sito Internet del Garante;
- e) obbligo di riferire senza indugio al Garante informazioni relative a notizie di reato ai danni delle persone private della libertà personale di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali, affinché il Presidente le trasmetta tempestivamente all'Autorità giudiziaria competente.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

2. Il Garante si adopera attivamente affinché nessuna Autorità o funzionario pubblico ordini, applichi, permetta o tolleri una sanzione contro una persona o un'Organizzazione per aver comunicato al Garante qualunque informazione, vera o falsa. Il Garante si adopera ugualmente affinché tale individuo o Organizzazione non subisca alcun genere di pregiudizio.

Articolo 6

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Garante nei vari rapporti istituzionali. Propone al Garante in sede collegiale l'approvazione degli indirizzi e dei criteri generali ai quali deve attenersi l'attività dell'Ufficio, definendo gli obiettivi da realizzare e le relative priorità.

2. Il Presidente convoca, anche su richiesta di un membro, le riunioni collegiali del Garante da tenersi periodicamente, e comunque almeno una volta al mese per deliberare sull'attività istituzionale. In composizione collegiale il Garante approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Le deliberazioni in composizione collegiale sono assunte con l'approvazione del Presidente e di almeno un membro.

3. Con propria determinazione e con il consenso dell'interessato, il Presidente può conferire ai Membri del Collegio specifici mandati operativi e rappresentativi da svolgere direttamente o con l'ausilio dei componenti. I relativi esiti sono riferiti al Presidente, valutati in sede collegiale e richiamati nella Relazione annuale sull'attività del Garante di cui all'articolo 4.

4. In caso di necessità, il Presidente può assumere determinazioni urgenti, comunicandole tempestivamente ai Membri del Collegio per la ratifica collegiale.

5. Il Presidente, sentiti i Membri del Collegio, adotta il Codice etico.

6. Per l'assolvimento dei compiti istituzionali, il Presidente può nominare con propria determinazione esperti e consulenti di comprovata professionalità e competenza. Può inoltre costituire Tavoli, commissioni di studio, gruppi di lavoro o di ricerca composti da componenti esperti dell'Ufficio anche integrati da esperti esterni.

7. Il Presidente autorizza lo svolgimento di missioni, senza oneri per i Membri del Collegio e per i componenti, la spesa per le stesse, l'acquisto di beni e la fornitura di servizi secondo le modalità di cui all'articolo 10 del Codice.

8. Il Presidente determina modalità, tempi e presenza dei componenti relativamente alle visite e agli altri compiti istituzionali del Garante, nonché alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 3 del Codice.

9. In caso di assenza prolungata o di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare i propri compiti ai Membri del Collegio, anche disgiuntamente.

10. Il Presidente nomina il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (Rpct) scegliendolo tra i funzionari responsabili delle Unità organizzative dell'Ufficio. Nomina altresì il



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

Medico competente per l'Ufficio, il Responsabile della sicurezza prevenzione e protezione (Rsp), il Responsabile del trattamento dei dati personali e il *Data Processing Officer* (Dpo) ricorrendo anche a consulenti esterni.

Articolo 7

Composizione e gestione del personale assegnato all'Ufficio

1. All'Ufficio sono assegnate venticinque unità di personale di cui almeno venti provenienti dal Ministero della Giustizia, compreso un Dirigente di seconda fascia, non più di due dal Ministero dell'Interno e non più di tre dagli enti del Servizio Sanitario nazionale.
2. Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Garante può avvalersi di ulteriori unità di personale stipulando appositi accordi di assegnazione anche con altre Amministrazioni dello Stato coinvolte nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 del Codice.
3. Il personale da assegnare è selezionato dal Garante in funzione delle conoscenze e positive esperienze acquisite negli ambiti di competenza del Garante.
4. Il Garante provvede alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all'Ufficio. Il personale opera in via esclusiva alle dipendenze del Garante e non può essere destinato ad altri compiti senza il parere favorevole del Garante.
5. Il Garante può richiedere alle Amministrazioni competenti, con atto motivato e anche su richiesta dell'interessato, la revoca dell'assegnazione di un componente. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione di appartenenza è subordinata al parere favorevole del Garante.

Articolo 8

Organizzazione e articolazione dell'Ufficio

1. L'organizzazione dell'Ufficio risponde ai principi di trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza dell'attività amministrativa, nonché all'esigenza di flessibilità dell'impiego del personale nell'attività operativa.
2. Il Dirigente svolge il ruolo di Direttore dell'Ufficio e di Funzionario delegato alla gestione delle risorse assegnate al Garante. Cura l'esecuzione delle disposizioni del Garante e l'attuazione dei suoi programmi e obiettivi, coordinando e indirizzando in tal senso l'attività del personale.
3. Sono istituite le seguenti Unità organizzative (singolarmente indicate con Uo) individuate in relazione alle esigenze istruttorie per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Garante e suscettibili di modifica e adattamenti in relazione alle esperienze operative:
Uo 1. Segreteria generale, contabilità e supporto informatico:
Area segreteria: segreteria dell'Ufficio; gestione amministrativa del personale e rendicontazione alle competenti amministrazioni di provenienza delle spettanze mensili accessorie; protocollo e



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

distribuzione dei fascicoli alle Unità; archiviazione; logistica dell'Ufficio; organizzazione delle missioni e delle iniziative istituzionali assegnate dal Collegio.

Area contabile: supporto alla Direzione nella gestione del capitolo di bilancio assegnato al Garante; predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; adozione, attuazione e verifica dei provvedimenti di gestione economica; sviluppo delle missioni.

Area informatica: configurazione hardware e software delle postazioni di lavoro; *help desk*; gestione della rete Lan; gestione delle pubblicazioni sul sito Internet; gestione e manutenzione evolutiva del sito Intranet; relazione con le articolazioni interne al Ministero della Giustizia e con gli enti esterni fornitori di connettività e di deposito protetto dei dati; gestione digitale dei flussi documentali e relativi archivi.

Uo 2. Privazione della libertà in ambito penale:

Monitoraggio e visita delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità. Rapporti con le relative Amministrazioni, in particolare con le Procure della Repubblica e le Magistrature competenti nonché con Enti e Istituzioni di ricerca e universitarie nell'ambito di competenza.

Visione di atti, richieste di documentazione, contatti con la Magistratura di sorveglianza.

Trattazione delle segnalazioni riguardanti luoghi di privazione della libertà personale in ambito penale e le persone in esse ristrette.

Controllo sull'evoluzione dei procedimenti penali che riguardano fatti commessi ai danni di persone private della libertà in ambito penale e dei riflessi disciplinari relativamente alle persone coinvolte.

Stesura di *report* periodici sulle principali criticità riscontrate nelle strutture sulla base dell'analisi degli eventi critici, del monitoraggio delle camere di pernottamento e degli spazi di detenzione, nonché sulla complessiva consistenza numerica delle segnalazioni e dei ricorsi ex articolo 35-*bis* Ordinamento penitenziario.

Analisi dell'evoluzione giurisprudenziale, con particolare riferimento alle pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale nella materia di competenza.

Uo3. Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia:

Monitoraggio e visita delle strutture delle diverse Forze di Polizia, che siano comunque utilizzate in situazioni di privazione della libertà personale.

Rapporti con le relative Amministrazioni nonché con Enti e Istituzioni di ricerca e universitarie nell'ambito di competenza. Visione di atti, richieste di documentazione.

Controllo sull'evoluzione dei procedimenti penali che riguardano fatti commessi ai danni di persone private della libertà sotto la responsabilità delle Forze di Polizia e dei riflessi disciplinari relativamente alle persone coinvolte.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

Segnalazione al Garante di problemi relativi all'adesione ai principi di proporzionalità e necessità nell'impiego della forza da parte delle Forze di Polizia.

Analisi della formazione professionale relativa a nuovi armamenti in disponibilità delle Forze di Polizia.

Uo 4. Privazione della libertà e persone migranti:

Monitoraggio e visita delle strutture private della libertà delle persone migranti quali Cpr, *Hotspot*, Centri governativi di prima accoglienza, Centri per minori non accompagnati, strutture e locali idonei, locali delle zone di transito e di frontiera e comunque i locali di cui all'articolo 3 comma 2, lettera c) del Codice.

Rapporti con le relative Amministrazioni nonché con Enti e Istituzioni di ricerca e universitarie nell'ambito di competenza. Visione di atti, richieste di documentazione.

Trattazione dei reclami e delle segnalazioni relative all'area di competenza dell'Unità Organizzativa.

Controllo sull'evoluzione dei procedimenti penali che riguardano fatti commessi ai danni di persone straniere private della libertà in strutture di trattenimento amministrativo.

Monitoraggio dei rimpatri forzati, nelle diverse fasi della loro implementazione. Segnalazione al Garante di problemi relativi all'adesione ai principi di proporzionalità e necessità nell'impiego della forza nel corso di tali operazioni.

Coordinamento delle risorse aggiuntive relative a progettualità nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (Fami).

Uo 5. Privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali: Monitoraggio e visita dei Servizi di diagnosi e cura (Spdc) e delle strutture dove possano trovarsi persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio (Tso).

Monitoraggio e visita di strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali tra cui, in particolare, le Residenze per persone disabili – minori o adulte – o anziane dove si possono configurare di fatto forme di privazione della libertà.

Monitoraggio e visita delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza di natura psichiatrica (Rems). Trattazione delle segnalazioni riguardanti luoghi di privazione della libertà personale in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario e le persone in essi ospitate.

Rapporti con le relative Amministrazioni, con le Autorità giudiziarie e con Enti e Istituzioni, anche di ricerca e universitarie, nell'ambito di competenza.

Visione di atti, richieste di documentazione.

Controllo sull'evoluzione dei procedimenti penali che riguardano fatti commessi ai danni di persone private della libertà in strutture dell'ambito di competenza.

4. Alle dirette dipendenze del Collegio sono istituite le seguenti Unità organizzative:

Uo 6. Supporto al Collegio:



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

Cura dei rapporti con le Autorità istituzionali, relativi cerimoniali e partecipazioni istituzionali. Funzioni di Segreteria particolare, gestione delle Agende del Presidente e dei due Membri del Collegio.

Cura delle pratiche direttamente gestite dal Presidente: valutazioni, approfondimenti, analisi delle questioni.

Gestione dei flussi informativi interni ed esterni, relativi al Collegio, con particolare riferimento alla corrispondenza indirizzata al Presidente.

Stesura e raccolta delle delibere e dei verbali delle riunioni del Collegio.

Definizione della fase istruttoria dei reclami ex articolo 35 Ordinamento penitenziario e segreteria della relativa Commissione deliberante.

Coordinamento finale per l'invio della Relazione annuale al Parlamento, attraverso la raccolta del materiale predisposto dalle Unità organizzative, nonché organizzazione dell'evento.

Uo 7. Studi, Relazioni nazionali e internazionali:

Attività di studio e ricerca.

Coordinamento delle pubblicazioni del Garante di carattere generale.

Aggiornamento legislativo e processi normativi nazionali e internazionali.

Rapporti con Enti e Istituzioni di ricerca e universitarie che operano nell'area di competenza del Garante.

Relazioni istituzionali con i Garanti territoriali, con gli Organi internazionali di riferimento e con gli altri Organismi che operano nell'ambito del sistema di protezione delle persone private della libertà.

Partecipazione cooperativa a progetti di ambito internazionale.

Servizio di traduzione e interpretariato.

5. Con deliberazioni collegiali, previo consenso degli interessati, sentito il Direttore, e tenuto conto della dotazione organica, il Garante assegna alle varie Unità organizzative il personale disponibile, definendone le mansioni e le competenze, nominando il responsabile e, all'occorrenza, il vice-responsabile e uno o più referenti.

6. I componenti possono partecipare alle visite e alle missioni nazionali e internazionali relative alle diverse attività del Garante indipendentemente dalla Uo di appartenenza.

7. Modalità, tempi e presenza dei componenti alle visite e alle attività di monitoraggio del Garante sono stabiliti con apposite determinazioni del Presidente, previa condivisione con il Collegio.

8. Tutte le Unità organizzative, con il coordinamento del Garante:

a) partecipano alla formazione interna e esterna con Amministrazioni statali e locali, Autorità giudiziarie, Associazionismo, Università, Garanti regionali e locali;



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

- b) predispongono protocolli di intesa per progetti di ricerca e di collaborazione con enti e organismi nazionali e internazionali;
- c) redigono rapporti tematici e pareri nella materia di pertinenza;
- d) redigono appositi contributi alla Relazione al Parlamento e curano la raccolta dei dati del proprio ambito di competenza;
- e) curano l'allestimento dell'insieme di raccomandazioni e *standard* relativi al proprio ambito di competenza.

Articolo 9

Sede e beni strumentali dell'Ufficio

1. L'Ufficio ha sede a Roma nei locali messi a disposizione dal Ministero della Giustizia, in Via San Francesco di Sales, n. 34, CAP 00165.
2. Il Garante si avvale delle risorse messe a disposizione dalle Amministrazioni dello Stato secondo quanto previsto dal Regolamento. Si avvale altresì delle strutture messe a disposizione dal Ministero della Giustizia, da altre Amministrazioni dello Stato, da Organizzazioni comunitarie e internazionali che operano in linea con le finalità della legge istitutiva, nonché di quelle liberamente offerte da Enti che condividano il rispetto dei principi del Protocollo Onu.
3. Il Ministero della Giustizia destina all'Ufficio gli arredi e i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, incluso un sito Internet, necessari al suo funzionamento assicurandone la piena manutenzione. Mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, il Ministero della Giustizia provvede altresì alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale.

Articolo 10

Risorse finanziarie, amministrazione e contabilità delle spese

1. Le risorse finanziarie necessarie per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Garante sono amministrate con criteri di economicità e trasparenza. Nei limiti di tali risorse, il Presidente, con proprie determinazioni, motiva e autorizza la spesa per le missioni, l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, acquisito il parere di regolarità finanziaria.
2. Il Garante dispone i piani annuali di spesa in coerenza e nei limiti delle risorse assegnate, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali alle necessità dell'Ufficio, nel rispetto del Regolamento interno di contabilità.
3. Le risorse finanziarie del Garante sono assegnate dalla legge finanziaria nazionale e affluiscono in un apposito capitolo di bilancio utilizzato in piena autonomia e indipendenza dal Garante. Le spese sono gestite dal Direttore dell'Ufficio in qualità di Funzionario delegato, coadiuvato dal



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

personale della Uo Segreteria generale, contabilità e supporto informatico, secondo le direttive impartite dal Presidente.

4. Il controllo sulla regolarità amministrativo-contabile delle spese sostenute dal Garante è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazione preposta alla verifica della legittimità della spesa pubblica.

5. Un sintetico rendiconto delle spese effettuate nel corso dell'anno solare, imputate al capitolo di cui al precedente comma 3, è riportato in una specifica sezione della Relazione annuale da presentare al Parlamento.

6. Per la gestione dei capitoli di bilancio diversi da quello di cui al comma 3 e che sono rilevanti ai fini delle spese per il personale dell'Ufficio, si applicano le previsioni specifiche del Regolamento interno di contabilità.

Articolo 11

Validità e modifica del Codice

La delibera di adozione del Codice è sua parte integrante. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione da parte del Garante. La modifica di uno o più articoli del Codice richiede l'approvazione unanime del Garante. La procedura seguita per la sua adozione deve essere ripetuta nel caso di adozione di un nuovo Codice.

Roma, 30 marzo 2021

Mauro Palma, Presidente del Garante

Daniela de Robert, Membro del Garante

Emilia Rossi, Membro del Garante